



COMUNE DI CHIETI

PROT. N. 12550

ORDINANZA N. 45

DEL 08 MAR. 2016

OGGETTO: Ordinanza contingibile ed urgente per la pulizia – manutenzione di terreni privati con presenza di rifiuti, sterpaglie, cespugli, rovi, ramaglie ed erbe selvatiche, siti nel territorio comunale.

IL SINDACO

Richiamata la propria ordinanza n. 10 datata 26 aprile 2010 emessa a tutela dell'igiene, salubrità, sicurezza pubblica e rivolta a tutti i cittadini residenti proprietari/detentori di terreni e di aree (quali giardini, cortili ecc.);

Considerato che da verifiche degli organi competenti è emerso che non tutti i proprietari, possessori, usufruttuari, conduttori o detentori a qualunque titolo di terreni e aree libere (giardini, cortili ecc.) ubicate nel territorio comunale di Chieti, provvedono ad una adeguata manutenzione del verde, delle ripe e dei propri fondi

Dato atto:

1. che le aree incolte, sia essi giardini, cortili e/o terreni recintati e non, siti all'interno ed all'esterno del centro urbano, in stato di abbandono e/o poco curati, possono determinare inconvenienti igienico-sanitari con potenziale rischio per la salute pubblica;
2. che tale situazione di incuria può costituire ricettacolo di animali indesiderati quali rettili, roditori ed ectoparassiti;
3. che la presenza di rifiuti di vario genere offre di fatto rifugio per animali randagi, roditori, oltre che per insetti alati e striscianti che completano il loro ciclo vitale nei luoghi trascurati e con accumulo di materiale vegetale, possono rappresentare possibili malattie per l'uomo;

Considerato inoltre che soprattutto nella stagione estiva gli inconvenienti igienico-sanitari sopra rappresentati risultano aggravati dall'aumento della temperatura che, peraltro, facilita la propagazione di incendi, in quanto la vegetazione infestante risulta particolarmente abbondante e secca, con conseguente aggravio e pregiudizievole incolumità alle persone ed ai beni territorialmente esistenti;

Considerato, altresì, che nell'ambito del territorio comunale debbano essere eliminate tutte quelle situazioni che possono essere lesive per il pubblico decoro;

Rilevato, inoltre, che eventuali cattive condizioni di viabilità delle strade comunali e vicinali ricadenti nel territorio comunale, sono dipendenti anche dalla negligenza dei frontisti che non provvedono tempestivamente ad eseguire le opere di loro spettanza come la pulizia dei fossi laterali di scolo delle acque meteoriche, il taglio delle siepi e dei rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale, nonché la rimozione immediata delle zolle od altro materiale della lavorazione dei campi;

Visto che è proibita qualsiasi alterazione o modificazione dei fossi laterali e delle loro sponde, poiché la loro ostruzione o cattivo funzionamento potrebbe rappresentare causa di tracimazione delle acque sulle sedi stradali o situazioni di rischio igienico dovuto al ristagno delle acque stesse;

Ritenuto necessario, per tutte le motivazioni suesposte, provvedere alla emanazione di una specifica Ordinanza Sindacale con la quale obbligare i proprietari, possessori, usufruttuari, conduttori o detentori a qualunque titolo di terreni e aree libere (giardini, cortili ecc.) ubicate nel territorio comunale di Chieti ad assicurare la costante manutenzione al fine di evitare inconvenienti igienico-sanitari e potenziali rischi per la salute e pubblica incolumità, a quanti abitano delle vicinanze di detti terreni, aree ecc.;

Visto il T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. n.1265 del 27.07.1934;

Visti gli artt. 13 e 14 della legge 23.12.1978, n.833

Visto il vigente Regolamento comunale di igiene;

Visto l'art.255 del D.lvo 3 aprile 2006 n.152 "Norme in materia ambientale";

Visto quanto disposto dal T.U. 18.08.2000 n. 267 in materia di poteri attribuiti al Sindaco, quale Massima Autorità Sanitaria Locale;

Vista la L. 225/92, D.L. 112/98 che individua il Sindaco quale Autorità Comunale in materia di protezione civile;

Visto il Codice della strada approvato con D.l.vo n.285 del 30.04.1992 e successive modificazioni;

Vista la legge n.689 del 24.11.1981 e successive modificazioni;

ORDINA

ad integrale sostituzione della precedente Ordinanza n.10 del 26 aprile 2010,

per la tutela dell'igiene, della salute pubblica, per evitare rischi di incendio con conseguente aggravio e pregiudizievole pericolo per la incolumità delle persone e dei beni territorialmente esistenti, e per non creare turbative e pericolo alla circolazione stradale, quanto segue:

a) ai proprietari, possessori, usufruttuari, conduttori o detentori a qualunque titolo di terreni e aree libere (quali giardini, cortili ecc.), aree agricole non coltivate, ubicate nel territorio comunale, confinanti e/o non confinanti con siti pubblici , proprietari di villette, fabbricati e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, di procedere, a propria cura e spese, agli interventi di pulizia di seguito elencati:

1. nelle aree private (terreni, giardini, cortili ecc.) **taglio dell'erba e della vegetazione** in genere, **rimozione** dei residui di sfalcio e rifiuti vari, avendo cura di rimuovere ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica - **Estirpazione delle sterpaglie e cespugli** anche **lungo tutto il fronte degli stabili**, se trattasi di fabbricati, e lungo i **relativi muri di cinta** per tutta la loro lunghezza ed altezza, al fine di garantire il decoro e la salubrità del centro abitato e degli edifici;
2. **regolazione delle siepi, taglio di rami delle alberature e piante** con rimozione dei residui di sfalcio, nonché dei rifiuti vari, nelle aree private site nelle vicinanze di abitazioni, ed in particolare nelle aree prospicienti o che aggettano su strade ed aree pubbliche o di uso pubblico, a tutela della viabilità e della fruizione delle stesse.
Tale sfalcio, lungo i fronti delle proprietà deve essere eseguito per una fascia di area avente lunghezza pari alla lunghezza stessa del confine ed una profondità pari a:
 - a) ml. 10 per le aree poste all'interno del centro urbano;
 - b) ml. 5 per le aree poste all'esterno del centro urbano;
3. **taglio di radici ed in genere di parti arboree** che provocano danno alle aree pubbliche, alle sedi stradali e/o a luoghi sottoposti a pubblico passaggio;
4. **escavazione, profilatura, ricalatura, ridimensionamento, spurgo e pulizia dei fossi e dei canali di scolo** delle acque meteoriche, anche superficiali, così da favorire il regolare deflusso delle acque stesse e la loro immissione nei fossi e/o scarichi principali;
5. il divieto di lasciare in deposito sui terreni materiali o residui di carcasse di macchine e materiale di qualsiasi natura ammucchiato od affastellato, che possa immettere sul terreno sostanze nocive o comunque estranee alla natura del terreno stesso e tali che possano diffondersi in superficie od infiltrarsi nel

sottosuolo provocando inquinamento momentaneo o duraturo, e che possa divenire rifugio di animali potenzialmente portatori di malattie nei confronti dell'uomo quali ratti, ecc.;

6. a chiunque ari o comunque lavori, con o senza macchine agricole (trattori, motozappe, fresatrici ecc.) terreni confinanti con le strade comunali e rurali, di osservare una fascia di rispetto non inferiore ad un metro dal ciglio del piano stradale, lasciando incolta tale striscia di terreno, al fine di favorire il consolidamento delle ripe e dei cigli stradali;
7. che per garantire la perfetta pulizia e manutenzione dei luoghi, **gli interventi** di cui ai punti dall' 1 al 6 dovranno essere effettuati nel seguente modo:
 1. **CICLICAMENTE e comunque almeno 3 (tre) interventi durante l'arco dell'anno;**
 2. prioritariamente, per il primo intervento, **ENTRO E NON OLTRE IL 15 maggio di ogni anno;**
 3. **ogni qualvolta sia necessario.**

INCARICA

Il Comando di Polizia Municipale e gli altri Agenti di Forza Pubblica a far rispettare e ad eseguire quanto disposto con la presente ordinanza, adottando eventuali provvedimenti di competenza in ordine alla violazione e alla consequenziale ottemperanza e sanzione.

AVVERTE

a) le attività di vigilanza e controllo delle violazioni alla presente Ordinanza saranno avviate, decorsi giorni 10 dalla data di affissione della stessa, al fine di consentire alla cittadinanza la compiuta informazione e conoscenza degli ordini e delle avvertenze in essa contenuti.

b) le violazioni ai punti 1)3)4)5) della presente Ordinanza, ai sensi dell'art.7 bis del TUEL – decreto legislativo n.267/2000, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00, secondo le modalità previste dalla legge 689/81.

c) in caso di recidiva è irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria massima prevista, anche se si è proceduto al pagamento mediante oblazione. La recidiva si verifica qualora venga accertata la stessa violazione nell'anno. La maggiorazione della sanzione per recidiva sarà disposta con ordinanza – ingiunzione.

d) i predetti interventi di pulizia di cui ai punti 1) 2) 3) 4) 5) dovranno comunque essere effettuati entro e non oltre 10 giorni dalla notifica del verbale di contestazione, con avvertenza che in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel verbale, sarà facoltà di questo Comune, trascorso inutilmente il termine suindicato, senza indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti, provvedere d'ufficio, ricorrendo all'assistenza della Forza Pubblica, con addebito delle relative spese a carico degli inadempienti, salva l'applicazione della sanzione sopra citata;

e) per gli inadempimenti di cui al punto 2), che comportano ostacolo per la viabilità e il traffico, oltre all'esecuzione d'ufficio dei lavori, con addebito delle relative spese, è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 155,00 ad Euro 624,00 (art.29 C.d.S.);

f) per gli inadempimenti di cui al punto 6) è prevista, in caso di franamenti o scoscendimenti del terreno, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 155,00 ad Euro 624,00, oltre la sanzione accessoria del ripristino dei luoghi a cura e spese del responsabile (art. 31 C.d.S.);

AVVERTE altresì

che in caso di accertamento, da parte degli organi competenti, di eventuali fattispecie determinanti grave, concreto e imminente pericolo per la salute pubblica, comporterà l'adozione di specifica Ordinanza contingibile ed urgente a carico del responsabile la cui inottemperanza sarà comunicata all'Autorità Giudiziaria ai sensi

dell'art. 650 del codice penale, fatta salva ogni altra situazione che possa configurare diversa fattispecie di rilevanza penale.

DISPONE

Che la presente ordinanza venga:

1. Pubblicata presso l'Albo Pretorio del Comune per dieci giorni;
2. affissa sul sito ufficiale del Comune di Chieti

Inviata:

Comando di Polizia Municipale – Sede
Comando Carabinieri – Via Arniense Chieti
Corpo Forestale dello Stato – Via A. Herio Chieti;
Comando dei VV. Fuoco – Via Masci Chieti
Questura – Piazza Umberto 1° Chieti;
Prefettura – Piazza Umberto 1° Chieti

Ai sensi dell'art.3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990 n.241 avverte:

contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale della Regione Abruzzo nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Chieti secondo le modalità di cui alla legge n.1034/1071, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio (d.p.r 24 novembre 1971 n. 1199).

IL SINDACO
Avv. Umberto Di Primio

